

Oggetto: **Frizione automatica e cambio automatico. Direttiva**

Le prescrizioni riportate sulle varie direttive atte ad individuare gli adattamenti necessari per la guida dei veicoli da parte di conducenti con minorazioni agli arti, riportano, nei casi specifici, i termini di **frizione automatica** e **cambio automatico**, talvolta come facoltà alternative (frizione automatica o cambio automatico), talvolta invece come prescrizione assoluta (cambio automatico).

A tal riguardo è da osservare che la recente tecnica di produzione auto-motociclistica ha introdotto dispositivi di vario tipo (cambio sequenziale ecc....) che potrebbero suscitare incertezze circa la loro esatta classificazione e quindi, di riflesso, generare contestazioni da parte degli organi di Polizia od, ancor più, situazioni di conflittualità con le Compagnie assicuratrici nel caso di incidenti stradali.

Si ritiene pertanto opportuno definire in maniera definitiva il significato che, **per i fini che qui interessano**, è necessario dare ai termini in premessa.

Si deve intendere quindi per:

Frizione automatica: qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che svolga automaticamente o mediante servomeccanismi la funzione propria della frizione, ferma restando la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso il comando del cambio comunque congegnato (tradizionale a leva, sequenziale o di altro tipo).

Cambio automatico: qualsiasi dispositivo di serie o di tipo approvato che effettui automaticamente o mediante servomeccanismi la variazione dei rapporti di velocità del veicolo attraverso il solo uso dell'acceleratore o del freno.

Dalle definizioni di cui sopra consegue quindi che la **prescrizione di “frizione automatica” è soddisfatta ancor più e ancor meglio con l’adozione del “cambio automatico”**. Viceversa la prescrizione di cambio automatico non è mutuabile con altro tipo di dispositivo.

IL PRESIDENTE
DEL COMITATO TECNICO
(dott. ing. Franco GIANNETTI)